Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile

Pagina 1

N. R.G. 5682/2016



## TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI, A SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA PRONUNCIA LA SEGUENTE:

## **ORDINANZA**

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE TRA LE SEGUENTI:

## **PARTI**

1)

Rappresentato e difeso dall'avvocato TURCO GERARDINA

RICORRENTE

AVVERSO

2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO

C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C. ESPONE LE SEGUENTI

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Senegal, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 9.3.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non




sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il difensore del richiedente protezione ha chiesto la declaratoria in capo al ricorrente dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; in via ulteriormente gradata ha chiesto la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha chiesto il rigetto del ricorso. La Commissione Territoriale, pur ritualmente evocata, non si è costituita, rimanendo contumace.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D.Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzi tutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.






Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano- lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte Giust. N. 465/2009).

Infine deve essere osservato che l'art 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9






gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso concreto, il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato di essere di etnia sosse e di religione musulmana. Ha riferito di essere nato a Ndiamà nel dipartimento di Bignonà e di aver sempre vissuto in quel paese, dove nel 2013 aveva aperto un piccolo negozio; di avere una moglie ed una figlia molto piccola e di essere scappato dal proprio paese per il timore di essere ucciso e comunque di subire danni gravi alla sua persona e alla sua famiglia a causa del conflitto che da anni contrappone i ribelli al Governo centrale. Ha riferito, in particolare, che il villaggio di origine è stato più volte fatto oggetto di attacchi da parte dei ribelli che in queste occasioni derubavano la popolazione di ogni genere di necessità. In particolare lui stesso era stato aggredito e derubato nel suo negozio in ben due occasioni, l'ultima delle quali si era conclusa con la sua fuga dal retro del negozio. Pertanto, per sottrarsi allo stato di guerra e di violenza presente nella regione, ha deciso di lasciare il Senegal e di intraprendere la pericolosa traversata del mediterraneo. A specifica domanda dell'intervistatore ha riferito che i ribelli operano nella zona di sua provenienza da prima che egli nascesse, che il loro leader è Salif Sadiò e che egli non è a conoscenza delle loro rivendicazioni ma sa soltanto che attaccano la popolazione derubando, uccidendo e seminando terrore.

La commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, dubitando addirittura che egli provenga dalla regione della Casamance, in quanto ha dichiarato di provenire da un villaggio che si trova nel distretto di Bignonà mentre, stando alle fonti consultate, il villaggio si troverebbe nel distretto di Bounkeling. Inoltre egli non ha saputo riferire informazioni sui motivi che animano la lotta dei





ribelli o sulle loro attività. Inoltre ha precisato che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione internazionale, tenuto conto, in particolare, che il conflitto in Casamance è a bassa intensità ed in fase di pacificazione.

In sede di audizione giudiziale il richiedente ha voluto precisare che il suo villaggio di origine (Ndiamà) si trova nella "provincia" di Bounkeling che è nella più "ampia" regione di Bignonà.

Escusso nuovamente a chiarimento delle precedenti dichiarazioni il richiedente ha risposto alle domande del giudice circa le sue nozioni relative alla suddivisione amministrativa della Casamance, affermando che tale regione è composta dai distretti di Bignonà, Sediou, Tamba e Kolda. Il suo paese Ndiamà si trova a confine tra il distretto di Sediou e quello di Bignonà. Quest'utlimo è stato oggetto di modifica amministrativa in tempi recenti. Le vicine città di Diaroumè e Kandiadiou sono collegate tra di loro da un grande ponte perché divise dall'acqua. Un altro centro vicino al suo paese è Carrefour, che è un punto di passaggio per andare in tutte le direzioni.

Ebbene, in virtù di tali approfondite audizioni questo giudice ritiene del tutto superati i dubbi sollevati dalla commissione circa la provenienza del richiedente dalla zona del Casamance. Egli ha descritto con precisione la zona di provenienza, dando dei riferimenti geografici e morfologici del territorio e delle vicine città che corrispondono a quanto può trarsi dalla consultazione delle mappe messe a disposizione dalla Unità COI della Commissione nazionale richiedenti asilo sul portale https://coi.easo.europa.eu/. Le imprecisioni relative alla suddivisione amministrativa della regione (in realtà la sua città di trova formalmente nel distretto di Sedihou, effettivamente al confine con quello di Ziguinchor dove si trova la città di Bignonà) sembrano dovute sia alla scarsa alfabetizzazione del richiedente, il quale ha riferito di non aver studiato e di essere appena capace di leggere e scrivere, sia alle modifiche amministrative più volte intervenute nella zona (ad esempio il distretto di Sedhiou fino al 2008 faceva parte di quello di Kolda)<sup>1</sup>.

Ritiene quindi questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

Inoltre le dichiarazioni del richiedente non solo non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso ma risultano coerenti con le notizie, emergenti dalle fonti di conoscenza di cui si dirà appresso, relative alla situazione di instabilità politica esistente in Casamance. Risultano, in definitiva, rispettati gli elementi che determinano la presunzione di credibilità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007.


Per dettagliate informazioni cfr. https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2016-11-07 Senegal dati generali diritti umani Regione di Kolda Casamance pdf

Infatti, per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine (cfr. art 8, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 che prevede l'obbligatorietà dell'uso di informazioni aggiornate sulla situazione dei Paesi di origine: "ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente").

Sulla scorta delle informazioni disponibili tramite le fonti di conoscenza indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 25\2008 (EASO, UNHCR), del <u>rapporto della Commissione</u> nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI circa la situazione del conflitto tra forze armate e indipendentiste e milizie governative nella Casamance datata 06/07/2016 nonchè attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità (Refworld, ecoi.net humanrightswatch.org; rapportoannuale.amnesty.it) emerge come il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario.

La regione senegalese della Casamance, situata tra Gambia e Guinea Bissau, da circa trent'anni è teatro di un conflitto tra indipendentisti del movimento MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance) e forze governative. Il conflitto, iniziato nel 1982, contrappone da una parte i ribelli Diola, la popolazione della regione della Casamance, sostenuti da un malcontento di origine coloniale e da oggettive differenze sociali e culturali rispetto ai gruppi etnici del Nord che compongono lo Stato senegalese che è prettamente musulmano, dall'altra lo Stato. L'MFDC, fondato nel 1982, è composto principalmente da persone di etnia Diola. Il suo braccio armato, nato nel 1985 e responsabile della maggior parte delle aggressioni ai danni delle forze governative senegalesi, è l'Atika (in lingua Diola significa 'guerriero'). Nel tempo le azioni condotte dai guerriglieri dell'MFDC si sono caratterizzate anche per comportamenti ispirati al banditismo finalizzati all'auto-sostentamento del movimento. Gli episodi di violenza, talora sotto forma di assalti a villaggi, abitazioni o a vetture, restano tuttora frequenti e creano insicurezza, in particolare sulle vie di collegamento. La regione è stata teatro negli anni di sanguinosi scontri tra forze governative e ribelli che hanno coinvolto la popolazione civile e non ancora sopiti. Infatti nonostante sia stata proclamata una fragile tregua il conflitto è proseguito, anche se con intensità minore.

Il Country Report on Human Rights Practices 2015 - Senegal, 13 April 2016 del Dipartimento di Stato americano riporta che "Uomini armati appartenenti alle varie fazioni del Movimento delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) hanno però continuato a derubare ed attaccare le popolazioni locali. Vi sono state occasionali e non pianificate schermaglie tra le forze di sicurezza ed il MFDC, ma





nessuna delle due parti ha effettuato azioni offensive. Nel corso di tali scontri un numero indeterminato di ribelli del MFDC sono stati feriti o uccisi"<sup>2</sup>. La presenza di un conflitto ancora in corso è confermata anche da Amnesty International che nel suo rapporto annuale 2015-2016 riferisce che "il conflitto nella Casamance è proseguito anche se con minore intensità"<sup>3</sup>.

Fonti di stampa hanno riferito della presenza di vittime da entrambe le parti. A luglio, un gruppo armato non identificato ha rapito 12 uomini nella regione di Sédhiou e li ha rilasciati quattro giorni dopo in cambio di un riscatto. La popolazione civile ha continuato a subire le conseguenze del protrarsi del conflitto. Almeno un uomo è stato ucciso da una mina terrestre vicino al parco nazionale Basse Casamance.

In un articolo riguardante la Casamance del 22 giugno 2015 de "Il Caffè geopolitico" testualmente riporta "In questo momento è difficile capire la situazione reale, perché i movimenti guerriglieri si sono frammentati e alcuni gruppi si stanno dedicando al banditismo, perdendo di vista l'obiettivo dell'indipendenza. Nonostante i negoziati intrapresi nella regione siano ancora attivi, ci sono diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e al narcotraffico. Gli ideali politici sono svaniti nei decenni e quello che rimane è solo la continua sopravvivenza e la ricerca di un sostentamento con gli unici mezzi conosciuti: le armi e il malaffare".

L'ultimo report sulla sicurezza del sito della Farnesina Viaggiaresicuri riporta che "Nella regione meridionale della Casamance la circolazione è da considerarsi pericolosa fuori dai principali centri abitati in ragione del perdurante conflitto di matrice indipendentista, caratterizzato da saltuari scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli". L'utilizzo delle strade secondarie è inoltre sconsigliato per la presenza di mine (in particolare nella zona di frontiera tra Senegal e Guinea Bissau) e per gli atti di banditismo, sempre possibili anche sulle rotabili principali. I maggiori focolai di tensione si concentrano verso il confine con la Guinea Bissau, a sud di Ziguinchor, nell'area di Bignona (verso la Gambia) ed in generale lungo le rotabili della regione, ove vi è il rischio di imboscate e di taglieggiamenti da parte di guerriglieri. Si sconsigliano, pertanto, viaggi nella regione della Casamance se non effettivamente necessari".

Nel suo Rapporto 2016 sul Senegal, la Bertelsmann Stiftung<sup>4</sup> (Fondazione Bertelsmann) afferma che il Presidente Sall deve raggiungere un accordo con le diverse fazioni dei movimenti ribelli in Casamance. La fine del conflitto nella

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2015 - Senegal, 13 April 2016 (available at ecoi.net) http://www.ecoi.net/local\_link/322516/448291\_en.html

Amnesty international: Rapporto 2015 – 2016, Senegal http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Senegal.pdf

Bertelsmann Foundation: BTI 2016; Senegal Country Report, 2016 https://www.btiproject.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI\_2016\_Senegal.pdf (4 marzo 2016)

Sono stati registrati gravi abusi dei diritti dell'uomo durante i periodi del conflitto in Casamance. Nonostante nuove caute iniziative di mediazione, il governo non ha ancora intrapreso azioni decisive o molto convincenti per rivalutare il passato e chiarire i crimini commessi dai ribelli e dall'esercito senegalese. È necessario uno sforzo di riconciliazione come parte di un futuro accordo di pace.

Ebbene, emerge dai report su citati, quindi, una situazione di conflitto nella regione ancora attiva e che sotto alcuni aspetti coinvolge ancora di più la popolazione civile atteso che parte delle forze del movimento di liberazione si sono frammentate e oggi sono dedite al banditismo e al saccheggio.

Con riferimento, allora, all'affermazione della Commissione secondo la quale il conflitto in Casamance è "ufficialmente cessato" va osservato che, rispetto ad una situazione di conflitto che, salvo fisiologici mutamenti di intensità nel corso della sua lunga durata, non si è, di fatto, mai sopito sin dalla metà degli anni ottanta ad oggi, occorre estrema cautela prima di poter affermare che la risoluzione delle ostilità ufficialmente proclamata corrisponda alla reale cessazione della situazione di pericolo generalizzato per i civili abitanti nell'area. Va, infatti, considerato che, anche ai fini della cessazione dello status di rifugiato e di quello di protezione sussidiaria, gli artt. 9 e 15 del d.lgs. 251\07 stabiliscono che il cambiamento delle circostanze che hanno condotto al riconoscimento della protezione deva avere natura non temporanea e così significativa da eliminare il fondato timore di persecuzioni o il rischio effettivo di danno grave.

In base alle considerazioni sopra esposte, invece, esistono tutt'ora, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, delle azioni predatorie perpetrate dai gruppi armati e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza. Ebbene, come già accennato, l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria può dirsi già provata qualora, como pollo appare il grado di violenza in disgrippinata che constituzioni di conflitto

o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria può dirsi già provata qualora, come nella specie, il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Il ricorso va pertanto accolto accordando al richiedente la protezione sussidiaria.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

La domanda di liquidazione degli onorari del difensore del richiedente, <u>ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale C.O.A. in data 6.9.2016,</u> essendovi tutti gli elementi, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eead85269b154b7e02f82cbb09b4f0



previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio. Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, riconosce al richiedente lo status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.

Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 Dlgs n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. Gerardina Turco per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonchè per la trasmissione del presente provvedimento, <u>da valere quale decreto di pagamento ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002</u>, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.

Decisa in Salerno il10/04/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice Mauro Tringali

